

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 38



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

62° anno
8 febbraio 2019

Sommario

I Atti legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 gennaio 2019, relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio** 1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2019/216 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 gennaio 2019

relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato la propria intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il TUE e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (i «trattati») cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, a meno che il Consiglio europeo, in accordo con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale termine.
- (2) L'accordo di recesso convenuto tra le due parti negoziali prevede le modalità di applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione al Regno Unito e nel Regno Unito oltre la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito. Se tale accordo entrerà in vigore, il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio ⁽²⁾ si applicherà al Regno Unito e nel Regno Unito nel periodo di transizione conformemente a tale accordo e cesserà di applicarsi alla fine di tale periodo.
- (3) Il recesso del Regno Unito dall'Unione avrà conseguenze per le relazioni che il Regno Unito e l'Unione intrattengono con terzi, in particolare nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), di cui sono entrambi membri originali. Poiché le negoziazioni sul recesso sono in corso contemporaneamente ai negoziati sul quadro finanziario pluriennale (QFP) e tenendo conto della quota destinata al settore agricolo nel QFP, il settore in questione potrebbe subire pesanti conseguenze.
- (4) Con lettera dell'11 ottobre 2017 l'Unione e il Regno Unito hanno comunicato agli altri membri dell'OMC che, nelle loro intenzioni, al momento di lasciare l'Unione il Regno Unito riprodurrà, nella misura del possibile, gli obblighi che attualmente gli incombono in quanto Stato membro dell'Unione in un nuovo elenco distinto delle concessioni e degli impegni relativo agli scambi di merci. Tuttavia, poiché la mera riproduzione non è un metodo appropriato per quanto riguarda gli impegni quantitativi, l'Unione e il Regno Unito hanno informato gli altri membri dell'OMC della loro intenzione di suddividere fra loro i contingenti tariffari dell'Unione per preservare i livelli di accesso ai mercati di cui godono attualmente gli altri membri.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 gennaio 2019.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 (GU L 5 dell'8.1.2000, pag. 1).

- (5) È opportuno che, come previsto dalle norme dell'OMC, i contingenti tariffari compresi nell'elenco delle concessioni e degli impegni riferito all'Unione siano suddivisi a norma dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994). Completati i contatti preliminari, l'Unione avvierà quindi negoziati con i membri dell'OMC che, per ciascuno di questi contingenti, detengono un interesse come fornitore principale o un interesse sostanziale o ancora un diritto derivante dal fatto che la concessione era stata inizialmente negoziata con essi. Tali negoziati dovrebbero restare di portata limitata e non dovrebbero in alcun modo includere una rinegoziazione delle condizioni generali o del livello di accesso dei prodotti al mercato dell'Unione.
- (6) Dati i tempi imposti dai negoziati sul recesso del Regno Unito dall'Unione, è tuttavia possibile che non si riesca a concludere con ciascuno dei membri dell'OMC interessati accordi su tutti i contingenti tariffari in questione alla data in cui l'elenco delle concessioni e degli impegni dell'OMC relativo agli scambi di merci riferito all'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito. Considerata la necessità di assicurare la certezza del diritto e la continuità e regolarità delle importazioni verso l'Unione e verso il Regno Unito nell'ambito dei contingenti tariffari, è necessario che l'Unione possa procedere unilateralmente alla suddivisione dei contingenti tariffari. La metodologia applicata dovrebbe essere conforme all'articolo XXVIII del GATT 1994.
- (7) È pertanto opportuno applicare la seguente metodologia: occorre anzitutto stabilire la quota d'uso del Regno Unito in ciascun singolo contingente tariffario. Tale quota, espressa in percentuale, è la quota del Regno Unito sul totale delle importazioni dell'Unione nell'ambito del contingente tariffario nel corso di un recente periodo rappresentativo di tre anni. Tale quota dovrebbe quindi essere rapportata al volume complessivo del contingente tariffario ripreso nell'elenco, tenendo conto di eventuali sottoutilizzi, per arrivare alla quota di un contingente riconducibile al Regno Unito. La quota dell'Unione sarebbe costituita dalla parte restante del contingente tariffario. Ciò determina che il volume complessivo di un contingente tariffario resti invariato, perché il volume dell'Unione a 27 è pari all'attuale volume dell'Unione a 28 meno il volume del Regno Unito. I dati impiegati per i calcoli dovrebbero essere estratti dalle pertinenti banche dati della Commissione.
- (8) La metodologia per la quota di utilizzo di ogni singolo contingente tariffario è stata stabilita e approvata dall'Unione e dal Regno Unito, in linea con i requisiti dell'articolo XXVIII del GATT 1994, e pertanto dovrebbe essere integralmente mantenuta per assicurarne un'applicazione coerente.
- (9) Se per un dato contingente tariffario non sono riscontrati scambi nel periodo rappresentativo, è opportuno determinare la quota d'uso del Regno Unito applicando due impostazioni alternative. Quando esiste un altro contingente tariffario con un'identica descrizione del prodotto, al contingente per cui non sono riscontrati scambi durante il periodo rappresentativo dovrebbe essere applicata la quota d'uso del contingente identico. Quando non esiste un contingente tariffario con un'identica descrizione del prodotto, la formula per il calcolo della quota d'uso dovrebbe essere applicata alle importazioni dell'Unione indicate nelle corrispondenti linee tariffarie esterne al contingente tariffario.
- (10) Gli articoli da 184 a 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾ costituiscono la necessaria base giuridica per la gestione dei contingenti tariffari dei prodotti agricoli interessati successivamente alla suddivisione operata dal presente regolamento. A tale riguardo, i quantitativi interessati del contingente tariffario in questione figurano nella parte A dell'allegato del presente regolamento. È pertanto auspicabile che tale gestione sia svolta nel debito rispetto degli obiettivi della politica agricola comune, così come stabiliti nel TFUE, e della multifunzionalità delle attività agricole. Per i contingenti tariffari relativi alla maggior parte dei prodotti della pesca, dei prodotti industriali e a taluni prodotti agricoli trasformati, la gestione avviene in conformità del regolamento (CE) n. 32/2000. I volumi dei contingenti tariffari d'interesse sono riportati nell'allegato I di detto regolamento, e tale allegato dovrebbe pertanto essere sostituito dai volumi indicati nell'allegato del presente regolamento, parte B.

Quattro contingenti tariffari relativi alla pesca non sono gestiti a norma del regolamento (CE) n. 32/2000 bensì del regolamento (CE) n. 847/2006⁽⁴⁾ della Commissione, che dà attuazione alla decisione 2006/324/CE del Consiglio⁽⁵⁾. I quantitativi interessati del contingente tariffario figurano nella parte C dell'allegato del presente

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 847/2006 della Commissione, dell'8 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinate preparazioni e conserve di pesci (GU L 156 del 9.6.2006, pag. 8).

⁽⁵⁾ Decisione 2006/324/CE del Consiglio, del 27 febbraio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea (GU L 120 del 5.5.2006, pag. 17).

regolamento. È opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per adeguare le disposizioni del regolamento (CE) n. 847/2006 riguardo ai predetti quattro contingenti tariffari per la pesca, in linea con i quantitativi suddivisi in base al presente regolamento. Tali competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.

- (11) Per tener conto del fatto che i negoziati con i membri dell'OMC interessati si sono svolti in parallelo con la procedura legislativa ordinaria volta all'adozione del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di modificare le parti A e C dell'allegato del presente regolamento per quanto riguarda i volumi dei contingenti tariffari suddivisi ivi elencati, in modo che possa tener conto di accordi conclusi o di informazioni d'interesse ottenute nel quadro di tali negoziati da cui risulti che fattori specifici non noti in precedenza implicano un adattamento della ripartizione dei contingenti tariffari tra l'Unione e il Regno Unito, garantendo nel contempo la coerenza con la metodologia comune concordata con il Regno Unito. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti altresì nei casi in cui tali informazioni d'interesse emergano da altre fonti aventi un interesse per un contingente tariffario specifico. Inoltre, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 32/2000 al fine di delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per modificare l'allegato I di detto regolamento.
- (12) In ottemperanza al principio di proporzionalità e alla luce del recesso del Regno Unito dall'Unione, è necessario e opportuno stabilire norme per suddividere i contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, TUE.
- (13) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio ⁽⁷⁾, la cessazione dell'applicazione degli atti fissata a una data determinata ha luogo alla scadenza dell'ultima ora del giorno corrispondente a tale data. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi dal giorno successivo alla data in cui il regolamento (CE) n. 32/2000 cessa di applicarsi al Regno Unito, perché da quel giorno tanto l'Unione quanto il Regno Unito devono conoscere i rispettivi obblighi nel quadro dell'OMC. Tuttavia, le disposizioni del presente regolamento che stabiliscono la delega di potere e il conferimento di competenze di esecuzione dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso.
- (14) Tenuto conto, da un lato, dei requisiti procedurali della procedura legislativa ordinaria e della necessità di adottare successivamente atti di esecuzione per l'applicazione del presente regolamento e, dall'altro, della necessità di disporre dei contingenti tariffari suddivisi e pronti per essere applicati nel momento in cui il Regno Unito cesserà di rientrare nell'elenco delle concessioni e degli impegni dell'Unione, il che potrebbe già avvenire il 30 marzo 2019, è essenziale che il presente regolamento entri in vigore quanto prima,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I contingenti tariffari compresi nell'elenco delle concessioni e degli impegni dell'Unione allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sono suddivisi tra l'Unione e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») in base alla seguente metodologia:

- a) si stabilisce la quota d'uso delle importazioni dell'Unione, espressa in percentuale, per ciascun singolo contingente tariffario, nel corso di un recente periodo rappresentativo di tre anni;
- b) la quota d'uso delle importazioni dell'Unione, espressa in percentuale, è applicata al volume complessivo del contingente tariffario previsto, al fine di ottenere la sua quota in volume di un determinato contingente tariffario;
- c) per i singoli contingenti tariffari per i quali non si osservano scambi durante il periodo rappresentativo di cui alla lettera a), la quota dell'Unione è invece stabilita secondo la procedura prevista alla lettera b), sulla base della quota d'uso delle importazioni dell'Unione, espressa in percentuale, di un altro contingente tariffario avente la medesima definizione del prodotto o nelle corrispondenti linee tariffarie al di fuori del contingente tariffario.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽⁷⁾ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

2. La quota di contingenti tariffari dell'Unione di cui al paragrafo 1 risultante dall'applicazione della metodologia di cui a tale paragrafo è la seguente:

- a) per i prodotti agricoli è indicata nella parte A dell'allegato;
- b) per i prodotti della pesca, i prodotti industriali e taluni prodotti agricoli trasformati è indicata nelle parti B e C dell'allegato.

Articolo 2

Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3 riguardo alla modifica delle parti A e C dell'allegato è conferito alla Commissione, garantendo nel contempo la coerenza con la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e assicurando, in particolare, che l'accesso al mercato dell'Unione nella sua composizione successiva al recesso del Regno Unito non sia superiore a quello che si riflette nella quota di flussi commerciali durante un periodo rappresentativo, al fine di tenere conto:

- a) degli accordi internazionali eventualmente conclusi dall'Unione a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 riguardo ai contingenti tariffari di cui a dette parti dell'allegato;
- b) delle informazioni d'interesse apprese nel quadro dei negoziati condotti a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 o da altre fonti aventi un interesse per un contingente tariffario specifico.

Articolo 3

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 9 febbraio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio»⁽⁸⁾.
5. Non appena adotta l'atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 4

La Commissione adotta atti di esecuzione per adeguare, in linea con la parte C dell'allegato del presente regolamento, i volumi dei contingenti tariffari aperti e gestiti dal regolamento (CE) n. 847/2006. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁹⁾. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

⁽⁸⁾ GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 32/2000 è così modificato:

- 1) sono aggiunti gli articoli seguenti:

«Articolo 10 bis

Ai fini della suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco delle concessioni e degli impegni dell'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione, garantendo nel contempo la coerenza con la metodologia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e assicurando, in particolare, che l'accesso al mercato dell'Unione nella sua composizione dopo il recesso del Regno Unito non sia superiore a quello che si riflette nella quota di flussi commerciali durante un periodo rappresentativo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 *ter* riguardo alla modifica dell'allegato I del presente regolamento, al fine di tenere conto:

- a) degli accordi internazionali eventualmente conclusi dall'Unione a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 riguardo ai contingenti tariffari di cui all'allegato I del presente regolamento; e
- b) delle informazioni d'interesse apprese nel quadro dei negoziati condotti a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 o da altre fonti aventi un interesse per un contingente tariffario specifico.

Articolo 10 ter

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10 *bis* è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 9 febbraio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 10 *bis* può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 (**).
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10 *bis* entra in vigore soltanto se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*) Regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 gennaio 2019 relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio (GU 38 dell'8 febbraio 2019, pag. 1).

(**) GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

- 2) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nella parte B dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 7

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. L'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 6, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (CE) n. 32/2000 cesserà di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito.
3. Gli articoli diversi da quelli di cui al paragrafo 2 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA

ALLEGATO

PARTE A

Designazione delle merci	Unità	Volume riportato nell'elenco dell'UE a 28	Paese (1)	Numero d'ordine	Quota d'uso dell'UE a 27 (2)	UE a 27 — Volume del contingente tariffario
Animali vivi della specie bovina	capo	710	eo (3)	090114	100 %	710
Animali vivi della specie bovina	capo	711	eo	090115	100 %	711
Animali vivi della specie bovina	capo	24 070	eo	090113	100 %	24 070
Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	t (peso della merce)	7 150	AUS	094451	34,7 %	2 481
Carni di alta qualità, disossate o no	t (peso della merce)	17 000	ARG	094450	99,6 %	16 936
Carni disossate di alta qualità di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	t (peso della merce)	12 500			99,6 %	12 453
Carni di alta qualità, disossate o no	t (peso della merce)	2 300	URY	094452	87,9 %	2 022
Carni disossate di alta qualità di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	t (peso della merce)	4 076			87,9 %	3 584
Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	t (peso della merce)	11 500	USA/CAN	094002	99,8 %	11 481
Carni di alta qualità di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	t		PAR	094455	71,1 %	711
Carni di alta qualità di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	t	1 300	NZL	094454	65,1 %	846
Carni disossate di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	t	10 000	BRA	094453	89,5 %	8 951
Carni di animali della specie bovina, congelate Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate	t (peso senza ossa)	54 875	eo	094003	79,7 %	43 732
Carni di bufalo disossate, congelate	t (disossate)	2 250	AUS	094001	62,4 %	1 405

Designazione delle merci	Unità	Volume riportato nell'elenco dell'UE a 28	Paese (1)	Numero d'ordine	Quota d'uso dell'UE a 27 (2)	UE a 27 — Volume del contingente tariffario
Carni di bufalo disossate, congelate Carni di bufalo disossate, fresche, refrigerate o congelate	t (disossate)	200	ARG	094004	100 %	200
Carni di animali della specie bovina, congelate Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate	t (peso con ossa)	63 703	eo	094057	30,9 %	19 676
Carni di animali della specie bovina, congelate Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate	t (peso con ossa)		eo	094058		
Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate	t	800	alt (4)	094020	100 %	800
Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate	t	700	ARG	094460	100 %	700
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate: — Carcasse e mezzene di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	t	15 067	eo	090122	100 %	15 067
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate: — Pezzi di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati, disossati o no, escluso il filetto in unico pezzo	t	4 624	CAN	094204	100 %	4 623
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate: — Pezzi di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati, disossati o no, escluso il filetto in unico pezzo	t	6 135	eo	090123	100 %	6 133
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate: — Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati — Pancette (ventresche) e loro pezzi di animali della specie suina domestica, congelati	t	7 000	eo	090119	100 %	7 000

Designazione delle merci	Unità	Volume riportato nell'elenco dell'UE a 28	Paese (1)	Numero d'ordine	Quota d'uso dell'UE a 27 (2)	UE a 27 — Volume del contingente tariffario
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate: — Lombate disossate e prosciutti di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati	t	35 265	eo	094038	36 %	12 680
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate: — Lombate disossate e prosciutti di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati	t	4 922	USA	094170	36 %	1 770
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate: — Filetti di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati	t	5 000	eo	090118	75,6 %	3 780
Preparazioni e conserve di carni di animali della specie suina domestica	t	6 161	eo	090121	100 %	6 161
Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti Altri salsicce e salami	t	3 002	eo	090120	5,5 %	164
Animali vivi della specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	t (peso carcassa)	105	alt	092019	100 %	105
Animali vivi della specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	t (peso carcassa)	215	MKD		100 %	215
Animali vivi della specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	t (peso carcassa)	91	eo	092019	100 %	91
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	t (peso carcassa)	23 000	ARG	092011	73,9 %	17 006
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	t (peso carcassa)	600	ISL	090790	58,2 %	349
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	t (peso carcassa)	850	BIH		48,3 %	410
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	t (peso carcassa)	19 186	AUS	092012	20 %	3 837
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	t (peso carcassa)	3 000	CHL	091922	87,6 %	2 628

Designazione delle merci	Unità	Volume riportato nell'elenco dell'UE a 28	Paese (1)	Numero d'ordine	Quota d'uso dell'UE a 27 (2)	UE a 27 — Volume del contingente tariffario
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	t (peso carcassa)	100	GRL	090693	48,3 %	48
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	t (peso carcassa)	228 389	NZL	092013	50 %	114 184
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	t (peso carcassa)	5 800	URY	092014	82,1 %	4 759
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	t (peso carcassa)	200	alt	092015	100 %	200
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	t (peso carcassa)	200	eo	092016	89,2 %	178
Carcasse di pollo, fresche, refrigerate o congelate	t	6 249	eo	094067	64,9 %	4 054
Pezzi di galli e galline, freschi, refrigerati o congelati	t	8 570	eo	094068	96,3 %	8 253
Pezzi di galli o di galline disossati, congelati	t	2 705	eo	094069	89,7 %	2 427
Pezzi di galli o di galline, congelati	t	9 598	BRA	094410	86,6 %	8 308
Pezzi di galli o di galline, congelati	t	15 500	eo	094411	86,9 %	13 471
Pezzi di galli o di galline, congelati	t			094412		
Carni di tacchine e di tacchini, fresche, refrigerate o congelate	t	1 781	eo	094070	100 %	1 781
Pezzi di tacchine o di tacchini, congelati	t	3 110	BRA	094420	86,5 %	2 692
Pezzi di tacchine o di tacchini, congelati	t	4 985	eo	094421	85,3 %	4 253
Pezzi di tacchine o di tacchini, congelati	t			094422		
Carni e frattaglie commestibili di volatili, fresche, refrigerate o congelate	t	21 345	USA	094169	100 %	21 345
Carni di volatili salate	t	170 807	BRA	094211	76,1 %	129 930
Carni di volatili salate	t	92 610	THA	094212	73,8 %	68 385
Carni di volatili salate	t	828	alt	094213	99,5 %	824

Designazione delle merci	Unità	Volume riportato nell'elenco dell'UE a 28	Paese ⁽¹⁾	Numero d'ordine	Quota d'uso dell'UE a 27 ⁽²⁾	UE a 27 — Volume del contingente tariffario
Preparazioni di carni di tacchina o tacchino	t	92 300	BRA	094217	97,5 %	89 950
Preparazioni di carni di tacchina o tacchino	t	11 596	alt	094218	97,5 %	11 301
Carni cotte di galli o galline	t	79 477	BRA	094214	66,3 %	52 665
Carni cotte di galli o galline	t	160 033	THA	094215	68,4 %	109 441
Carni cotte di galli o galline	t	11 443	alt	094216	74 %	8 471
Carni di galli e di galline trasformate, non cotte, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili	t	15 800	BRA	094251	69,4 %	10 969
Carni di galli e di galline trasformate, non cotte, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili	t	340	alt	094261	69,4 %	236
Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili	t	62 905	BRA	094252	94,9 %	59 699
Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili	t	14 000	THA	094254	57,3 %	8 019
Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili	t	2 800	alt	094260	59,6 %	1 669
Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, meno di 25 % di carne o di frattaglie di volatili	t	295	BRA	094253	55,3 %	163
Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, meno di 25 % di carne o di frattaglie di volatili	t	2 100	THA	094255	55,3 %	1 162
Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, meno di 25 % di carne o di frattaglie di volatili	t	470	alt	094262	55,3 %	260

Designazione delle merci	Unità	Volume riportato nell'elenco dell'UE a 28	Paese (1)	Numero d'ordine	Quota d'uso dell'UE a 27 (2)	UE a 27 — Volume del contingente tariffario
Carni di oca, anatra e faraona trasformate, non cotte, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili	t	10	THA	094257	0 %	0
Carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili	t	13 500	THA	094256	63,5 %	8 572
Carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili	t	220	alt	094263	72,1 %	159
Carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, una percentuale di carne o di frattaglie di pollame pari o superiore al 25 % ma inferiore al 57 %.	t	600	THA	094258	50 %	300
Carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, una percentuale di carne o di frattaglie di pollame pari o superiore al 25 % ma inferiore al 57 %.	t	148	alt	094264	0 %	0
Carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, una percentuale di carne o di frattaglie di pollame inferiore al 25 %	t	600	THA	094259	46,4 %	278
Carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, una percentuale di carne o di frattaglie di pollame inferiore al 25 %	t	125	alt	094265	46,4 %	58
Uova di volatili da cortile destinate al consumo, in guscio	t	135 000	eo	094015	84,9 %	114 669
Tuorli Uova di volatili sgusciate	t (equivalente uova in guscio)	7 000	eo	094401	100 %	7 000
Albumina di uova	t (equivalente uova in guscio)	15 500	eo	094402	100 %	15 500
Latte scremato in polvere	t	68 537	eo	094590	99,998 %	68 536
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte	t (equivalente in burro)	11 360	eo	094599	100 %	11 360

Designazione delle merci	Unità	Volume riportato nell'elenco dell'UE a 28	Paese (1)	Numero d'ordine	Quota d'uso dell'UE a 27 (2)	UE a 27 — Volume del contingente tariffario
<p>Burro, di età non inferiore a sei settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80 % ma inferiore all'85 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto</p> <p>Burro, di età non inferiore a sei settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80 % ma inferiore all'85 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato (processo denominato «Am-mix» e «Spreadable»)</p>	t	74 693	NZL	094182	63,2 %	47 177
<p>Burro, di età non inferiore a sei settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80 % ma inferiore all'85 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto</p> <p>Burro, di età non inferiore a sei settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80 % ma inferiore all'85 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato (processo denominato «Am-mix» e «Spreadable»)</p>	t		NZL	094195		
<p>Formaggi e latticini:</p> <p>— Formaggio per pizza, congelato, in pezzi di peso unitario inferiore o pari a 1 g, in recipienti di contenuto netto pari o superiore a 5 kg, avente tenore, in peso, di acqua pari o superiore al 52 % e avente tenore, in peso, di materie grasse della materia secca pari o superiore al 38 %</p>	t	5 360	eo	094591	100 %	5 360

Designazione delle merci	Unità	Volume riportato nell'elenco dell'UE a 28	Paese ⁽¹⁾	Numero d'ordine	Quota d'uso dell'UE a 27 ⁽²⁾	UE a 27 — Volume del contingente tariffario
Formaggi e latticini: — Emmental, anche fuso	t	18 438	eo	094592	100 %	18 438
Formaggi e latticini: — Gruyère, Sbrinz, compreso Gruyère fuso	t	5 413	eo	094593	100 %	5 413
Formaggi e latticini: — Formaggi destinati alla trasformazione	t	20 007	eo	094594	58,7 %	11 741
Formaggi destinati alla trasformazione	t	4 000	NZL	094515	41,7 %	1 670
Formaggi destinati alla trasformazione	t	500	AUS	094522	100 %	500
Formaggi e latticini: — Cheddar	t	15 005	eo	094595	99,6 %	14 941
Cheddar	t	7 000	NZL	094514	62,3 %	4 361
Cheddar	t	3 711	AUS	094521	100 %	3 711
Cheddar	t	4 000	CAN	094513	0 %	0
Altri formaggi	t	19 525	eo	094596	100 %	19 525
Patate, fresche o refrigerate, dal 1° gennaio al 15 maggio	t	4 295	eo	090055	99,9 %	4 292
Pomodori	t	472	eo	090094	98,2 %	464
Aglione	t	19 147	ARG	094104	100 %	19 147
Aglione	t		ARG	094099		
Aglione	t	48 225	CHN	094105	84,1 %	40 556
Aglione	t		CHN	094100		
Aglione	t	6 023	alt	094106	61,6 %	3 711
Aglione	t		alt	094102		
Carote e navoni, freschi o refrigerati	t	1 244	eo	090056	95,8 %	1 192
Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 1° novembre al 15 maggio	t	1 134	eo	090059	44,1 %	500
Altri ortaggi e legumi, freschi o refrigerati (peperoni)	t	500	eo	090057	100 %	500
Cipolle secche	t	12 000	eo	090035	80,8 %	9 696

Designazione delle merci	Unità	Volume riportato nell'elenco dell'UE a 28	Paese (1)	Numero d'ordine	Quota d'uso dell'UE a 27 (2)	UE a 27 — Volume del contingente tariffario
Radici di manioca	t	5 750 000	THA	090708	53,8 %	3 096 027
Radici di manioca diverse dai pellets ottenuti a partire da farine e semolini Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido	t	825 000	IDN	090126	0 %	0
Radici di manioca diverse dai pellets ottenuti a partire da farine e semolini Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido	t	350 000	CHN	090127	78,8 %	275 805
Radici di manioca diverse dai pellets ottenuti a partire da farine e semolini Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido	t	145 590	alt	090128	85,5 %	124 552
Radici di manioca diverse dai pellets ottenuti a partire da farine e semolini Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido	t	30 000	NW	090129	100 %	30 000
Radici di manioca diverse dai pellets ottenuti a partire da farine e semolini Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido	t	2 000	NW	090130	84,6 %	1 691
Patate dolci, non destinate al consumo umano	t	600 000	CHN	090124	42,1 %	252 641
Patate dolci, non destinate al consumo umano	t	5 000	alt	090131	99,7 %	4 985
Funghi del genere «Agaricus», preparati, conservati o conservati temporaneamente	t	33 980	eo		100 %	33 980
Funghi del genere «Agaricus», preparati, conservati o conservati temporaneamente	t	1 450	CHN		100 %	1 450
Mandorle, non amare	t	90 000	eo	090041	95,5 %	85 958

Designazione delle merci	Unità	Volume riportato nell'elenco dell'UE a 28	Paese ⁽¹⁾	Numero d'ordine	Quota d'uso dell'UE a 27 ⁽²⁾	UE a 27 — Volume del contingente tariffario
Arance dolci, fresche	t	20 000	eo	090025	100 %	20 000
Altri ibridi di agrumi	t	15 000	eo	090027	99,5 %	14 931
Limoni, dal 15 gennaio al 14 giugno	t	10 000	eo	090039	81,6 %	8 156
Uve da tavola, fresche, dal 21 luglio al 31 ottobre	t	1 500	eo	090060	59 %	885
Mele, fresche, dal 1° aprile al 31 luglio	t	696	eo	090061	95,7 %	666
Pere, fresche, diverse dalle pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre	t	1 000	eo	090062	81 %	810
Albicocche, fresche, dal 1° agosto al 31 maggio	t	500	eo	090058	14,9 %	74
Albicocche, fresche, dal 1° giugno al 31 luglio	t	2 500	eo	090063	55,5 %	1 387
Ciliegie, fresche, diverse dalle ciliegie acide, dal 21 maggio al 15 luglio	t	800	eo	090040	13,1 %	105
Conserven di ananassi, di agrumi, di pere, di albicocche, di ciliegie, di pesche e di fragole	t	2 838	eo	090092	99,4 %	2 820
Succhi di arancia, congelati, con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm ³ a 20 °C	t	1 500	eo	090033	100 %	1 500
Succhi di frutta	t	7 044	eo	090093	91,4 %	6 436
Succo d'uva (inclusi mosti di uva)	t	14 029	eo	090067	0 %	0
Frumento (grano) duro	t	50 000	eo	090074	100 %	50 000
Frumento di qualità	t	300 000	eo	090075	100 %	300 000
Frumento tenero (di media e bassa qualità)	t	572 000	USA	094123	99,99 %	571 943
Frumento tenero (di media e bassa qualità)	t	38 853	CAN	094124	3,8 %	1 463
Frumento tenero (di media e bassa qualità)	t	2 371 600	alt	094125	96,4 %	2 285 665
Frumento tenero (di media e bassa qualità)	t	129 577	eo	094133	100 %	129 577
Orzo	t	307 105	eo	094126	99,9 %	306 812
Orzo da birra	t	50 890	eo	090076	40,9 %	20 789

Designazione delle merci	Unità	Volume riportato nell'elenco dell'UE a 28	Paese (1)	Numero d'ordine	Quota d'uso dell'UE a 27 (2)	UE a 27 — Volume del contingente tariffario
Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliara dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 12,5 %						
Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliara dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 12,5 % e tenore, in peso, di amido non superiore a 28 %	t	20 000	eo	092905	100 %	20 000
Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliara dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 15,5 %						
Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliara dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 15,5 % e tenore, in peso, di amido non superiore a 23 %	t	100 000	eo	092903	100 %	100 000
Granturco	t	277 988	eo	094131	96,8 %	269 214
Granturco	t	500 000	eo	Numero d'ordine	100 %	500 000
Granturco	t	2 000 000	eo	Numero d'ordine	100 %	2 000 000
Glutine di granturco	t	10 000	USA	090090	100 %	10 000
Sorgo da granella	t	300 000	eo	Numero d'ordine	100 %	300 000
Miglio	t	1 300	eo	090071	68,3 %	888

Designazione delle merci	Unità	Volume riportato nell'elenco dell'UE a 28	Paese (1)	Numero d'ordine	Quota d'uso dell'UE a 27 (2)	UE a 27 — Volume del contingente tariffario
Avene trattate, diverse da spezzate	t	10 000	eo	090043	2,3 %	231
Fecola di manioca	t	8 000	eo	090132	82,9 %	6 632
Fecola di manioca	t	2 000	eo	090132	82,9 %	1 658
Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali	t	475 000	eo	090072	96,4 %	458 068
Risone	t	7	eo	090083	66,7 %	5
Riso decorticato (riso bruno)	t	1 634	eo	094148	86,6 %	1 416
Riso semilavorato o lavorato	t	63 000	eo		58,3 %	36 731
Riso semilavorato o lavorato	t	4 313	THA	094112	84,9 %	3 663
Riso semilavorato o lavorato	t	9 187	alt		74,7 %	6 859
Riso semilavorato o lavorato	t	1 200	THA	094112	84,9 %	1 019
Riso semilavorato o lavorato	t	25 516	alt	094166	88 %	22 442
Rotture di riso, destinate alla fabbricazione di prodotti delle industrie alimentari della sottovoce 1901 10 00	t	1 000	eo	094079	100 %	1 000
Rotture di riso	t	31 788	eo	094168	83,6 %	26 581
Rotture di riso	t	100 000	eo		93,7 %	93 709
Zucchero greggio di canna, destinato ad essere raffinato	t	9 925	AUS	094317	50 %	4 961
Zucchero greggio di canna, destinato ad essere raffinato	t	388 124	BRA	094318	92,4 %	358 454
Zucchero greggio di canna, destinato ad essere raffinato	t	10 000	CUB	094319	100 %	10 000
Zucchero greggio di canna, destinato ad essere raffinato	t	372 876	eo	094320	91,6 %	341 460
Zuccheri di canna o di barbabietola	t (equivalente in zuccheri bianchi)	10 000	IDN	094321	58,4 %	5 841
Zuccheri di canna o di barbabietola	t (equivalente in zuccheri bianchi)	1 294 700	ACP	n. a.	71,2 %	921 707
Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	t	2 800	eo	090073	98,1 %	2 746

Designazione delle merci	Unità	Volume riportato nell'elenco dell'UE a 28	Paese ⁽¹⁾	Numero d'ordine	Quota d'uso dell'UE a 27 ⁽²⁾	UE a 27 — Volume del contingente tariffario
Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	t	2 700	eo	090070	98,9 %	2 670
Alimenti per cani o gatti	t	2 058	eo	090089	67,7 %	1 393
Vini di uve fresche (esclusi vini spumanti e vini di qualità prodotti in regioni determinate) in recipienti di capacità ≤ 2 l e con titolo alcolometrico ≤ 13 % vol	hl	40 000	eo	090097	11,7 %	4 689
Vini di uve fresche (esclusi vini spumanti e vini di qualità prodotti in regioni determinate) in recipienti di capacità > 2 l e con titolo alcolometrico ≤ 13 % vol	hl	20 000	eo	090095	78,2 %	15 647
Vermut e altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche, in recipienti di capacità > 2 l e con titolo alcolometrico ≤ 18 % vol	hl	13 810	eo	090098	99,99 %	13 808

⁽¹⁾ Per il codice ufficiale dei paesi cfr.: http://www.nationsonline.org/oneworld/country_code_list.htm

⁽²⁾ La percentuale della quota d'uso dell'UE a 27 è presentata con approssimazione al primo decimale. Il volume del contingente tariffario dell'UE a 27 è tuttavia calcolato in base alla percentuale esatta.

⁽³⁾ eo = erga omnes

⁽⁴⁾ alt = altri

PARTE B

Elenco dei contingenti tariffari comunitari, consolidati al GATT

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC. Quando «ex» figura davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della descrizione corrispondente.

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente	Aliquota del dazio (%)
09.0006	0302 41 00 0303 51 00 0304 59 50 ex 0304 59 90 0304 99 23	10	Aringhe	Dal 16 giugno al 14 febbraio	31 888 tonnellate	0
09.0007	ex 0305 51 10 ex 0305 51 90 0305 53 10	10 20 10 20	Merluzzi delle specie <i>Gadus morhua</i> e <i>Gadus ogac</i> e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> : — secchi, anche salati, ma non affumicati — salati, non secchi né affumicati ed in salamoia	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	24 998 tonnellate	0

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente	Aliquota del dazio (%)
	ex 0305 62 00	20				
		25				
		50				
		60				
	0305 69 10					
	0305 72 00	10				
		15				
		20				
		25				
		30				
		35				
		50				
		52				
		56				
		60				
		62				
		64				
	0305 79 00	10				
		15				
		20				
		25				
		30				
		35				
		50				
		52				
		56				
		60				
		62				
		64				

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente	Aliquota del dazio (%)
09.0008	0302 31 10 0302 32 10 0302 33 10 0302 34 10 0302 35 11 0302 35 91 0302 36 10 0302 39 20 0302 49 11 0302 89 21 0303 41 10 0303 42 20 0303 43 10 0303 44 10 0303 45 12 0303 45 91 0303 46 10 0303 49 20 0303 59 21 0303 89 21		Tonni (del genere <i>Thunnus</i>) e pesci del genere <i>Euthynnus</i> , per l'uso nell'industria conserviera ⁽¹⁾	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	17 221 t	0
09.0009	ex 0302 54 19 ex 0303 66 19	10 11 19	Naselli atlantici (<i>Merluccius bilinearis</i>), freschi, refrigerati o congelati	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	1 999 tonnellate	8
09.0013	ex 4412 39 00 ex 4412 99 85	10 10	Legno compensato di conifere, non commisto con altre materie: — le cui superfici non sono state ulteriormente lavorate rispetto alla sfogliatura, di spessore superiore a 8,5 mm o — levigato e di spessore superiore a 18,5 mm	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	482 648 m ³	0
09.0019	7202 21 00 7202 29		Ferrosilicio	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	12 600 tonnellate	0
09.0021	7202 30 00		Ferro-silico-manganese	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	18 550 tonnellate	0
09.0023	ex 7202 49 10 ex 7202 49 50	20 11	Ferrocromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e oltre il 30 % sino al 90 % incluso di cromo (ferrocromo super-raffinato)	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	2 804 tonnellate	0

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente	Aliquota del dazio (%)
09.0045	ex 0303 19 00	10	Pesci del genere <i>Coregonus</i> , congelati	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	1 000 tonnellate	5,5
09.0046	ex 1605 40 00	30	Gamberi di fiume, cotti all'aneto, congelati	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	2 965 tonnellate	0
09.0047	ex 1605 21 10 ex 1605 21 90 ex 1605 29 00	40 40 40	Gamberetti della specie <i>Pandalus borealis</i> , sgusciati, bolliti, congelati, ma non altrimenti preparati	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	474 tonnellate	0
09.0048	ex 0304 89 90	10	Filetti di pesce del genere <i>Alloctytus</i> spp. e della specie <i>Pseudocytus maculatus</i> , congelati	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	200 tonnellate	0
09.0050	ex 5306 10 10 ex 5306 10 30	10 10	Filati di lino greggi (esclusi i filati di stoppe), non condizionati per la vendita al minuto, aventi un titolo di 333,3 decitex o più (inferiore o uguale a 30 Nm), destinati alla fabbricazione di filati ritorti o ritorto, per l'industria delle calzature e per legare i cavi ⁽¹⁾	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	400 tonnellate	1,8
09.0051	7018 10 90		Conterie simili diverse dalle perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate e imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini)	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	52 tonnellate	0
09.0052	1806 20 1806 31 00 1806 32 1806 90		Cioccolato	Dal 1° luglio al 30 giugno	2 026 tonnellate	38
09.0053	1704		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Dal 1° luglio al 30 giugno	2 245 tonnellate	35
09.0054	1905 90		Diversi dal pane croccante detto «Knäckebröt», dal pane con spezie (panpepato) e prodotti simili, dai biscotti con aggiunta di dolcificanti, dalle cialde e dai cialdini, dalle fette biscottate, dal pane tostato e prodotti simili tostati	Dal 1° luglio al 30 giugno	409 tonnellate	40
09.0084	1702 50 00		Fruttosio chimicamente puro	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	1 253 tonnellate	20
09.0085	1806		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	81 tonnellate	43
09.0086	1902 11 00 1902 19		Paste alimentari, anche cotte o farcite oppure altrimenti preparate, escluse le paste alimentari farcite delle sottovoci NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	497 tonnellate	11

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente	Aliquota del dazio (%)
	1902 20 91					
	1902 20 99					
	1902 30					
	1902 40					
09.0087	1901 90 99		Preparazioni alimentari a base di cereali	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	191 tonnellate	33
	1904 30 00					
	1904 90 80					
	1905 90 20					
09.0088	2106 90 98		Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	702 tonnellate	18
09.0091	1702 50 00		Fruttosio chimicamente puro	Dal 1° luglio al 30 giugno	4 504 tonnellate	(²)
09.0096	2106 90 98		Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, contingente attribuito agli Stati Uniti d'America	Dal 1° luglio al 30 giugno	831 tonnellate	EA (³)

(¹) La riduzione del dazio doganale è subordinata alle condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni dell'Unione europea ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti (cfr. articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)).

(²) Sospensione del dazio specifico a partire dal 1° luglio 1995; il dazio ad valorem da considerare è quello in vigore che figura nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(³) La sigla «EA» indica che le merci sono sottoposte alla riscossione di un «elemento agricolo» fissato in conformità al regolamento (CEE) n. 2658/87.

PARTE C

Designazione delle merci	Unità	Volume riportato nell'elenco dell'UE a 28	Paese	Numero d'ordine	Quota d'uso dell'UE a 27	Volume del contingente tariffario dell'UE a 27
--------------------------	-------	---	-------	-----------------	--------------------------	--

Prodotti ittici che non figurano nell'elenco di cui al regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio

Preparazioni e conserve di pesci (eccetto quelli interi o in pezzi): di tonni, di palamite e altri pesci del genere <i>Euthynnus</i>	t	1 816	THA	090704	100 %	1 816
Preparazioni e conserve di pesci (eccetto quelli interi o in pezzi): di tonni, di palamite e altri pesci del genere <i>Euthynnus</i>	t	742	eo	090705	100 %	742

Designazione delle merci	Unità	Volume riportato nell'elenco dell'UE a 28	Paese	Numero d'ordine	Quota d'uso dell'UE a 27	Volume del contingente tariffario dell'UE a 27
Preparazioni e conserve di pesci (eccetto quelli interi o in pezzi): di sardine, di boniti, di sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> e pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i>	t	1 410	THA	090706	8,7 %	123
Preparazioni e conserve di pesci (eccetto quelli interi o in pezzi): di sardine, di boniti, di sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> e pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i>	t	865	eo	090707	72,9 %	631

Dichiarazione della Commissione

La Commissione aderisce pienamente ai principi di una migliore regolamentazione e agli impegni stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. Si adopererà pertanto per presentare una proposta legislativa al Consiglio e al Parlamento europeo appena possibile, al fine di allineare il regolamento (CE) n. 32/2000 al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona.

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT